

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 078 del 24.04.2012

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili – contenzioso con la Cooperativa Il Nuraghe – transazione.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 722, con decorrenza dal 04.05.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 078	Imposta comunale sugli immobili – contenzioso con la Cooperativa Il Nuraghe – transazione.
Del 24.04.2012	

Il ventiquattro aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Illustra la proposta il Sindaco, con la seguente relazione:

“Il contenzioso legale fra il Comune di Mogoro e la Cantina Sociale “Il Nuraghe”, relativo al pagamento dell’ICI da parte della Cantina, ha origini dalla fine del 2000. Quell’anno il Comune di Mogoro emise avvisi di accertamento, notificati dall’ufficio Tributi del Comune alla Cooperativa, per omessi dichiarazione e versamento dell’ICI relativi agli anni che vanno dal 1993 al 1998.

Con l’emissione di quegli avvisi di accertamento viene avviato un contenzioso legale che dura ormai da oltre 11 anni e che è lungi dal concludersi. Infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, con sentenza del 15.5.2008, ha accolto il ricorso del Comune presentato contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ha dichiarato la Cantina esente dal pagamento dell’ICI, è altrettanto vero che la stessa Cantina, nel dicembre 2009, ha ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere la restituzione di quanto già pagato e la comunicazione ad Equitalia del provvedimento di sgravio delle somme da pagare. L’Amministrazione Comunale si è così costituita in giudizio e la prima udienza, prevista il 21 marzo 2012, è stata rinviata.

In questo modo, un’azione legale che poteva apparire conclusa con sentenza della Corte di Cassazione si rianima, avvitandosi su se stessa in cerchi concentrici di cui non è dato vedere la fine. Ma non è solo questo il motivo che ci spinge a chiudere questo contenzioso.

I vari provvedimenti legislativi e le varie sentenze, addirittura della Corte Costituzionale, emesse in questi anni, ci indicano con assoluta certezza che il contenzioso legale che contrappone il Comune di Mogoro e la Cantina Sociale è destinato a durare ancora molti anni e con esito ancora incerto anche per il Comune.

Infatti, dichiarando incostituzionale l'art. 2, comma 4, della legge 244/07, la Corte Costituzionale ha stabilito che i Comuni sono obbligati a restituire alle Cooperative agricole l'eventuale ICI non dovuta ma pagata sugli immobili ed ha attribuito un effetto retroattivo alla norma.

La stessa Corte di Cassazione, l'unico tribunale che si è pronunciato a favore del Comune di Mogoro, in varie sentenze ha dichiarato doveroso il rimborso dell'ICI alle cooperative, in base alle modifiche della normativa in materia, al di là della classificazione del fabbricato.

Ancora, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso che il Comune di Mogoro presentò contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale di non far pagare l'ICI alla Cantina Sociale del 1999, ha sentenziato che l'immobile iscritto al catasto fabbricati come rurale, con categoria A6 o D10 (il fabbricato della Cantina è D10), non è soggetto all'imposta.

Ma ha soprattutto sentenziato che, per i fabbricati non iscritti in catasto, il pagamento delle imposte deriva dall'accertamento dei requisiti di ruralità, che può essere svolto dal Giudice Tributario sulla base delle prove presentate dal contribuente.

Poi ci sono le spese legali, che stanno caratterizzando questa decennale vicenda. Ad oggi, il Comune di Mogoro ha pagato o impegnato oltre 70.000,00 € di spese per il proprio legale. La decisione della Corte di Cassazione, che ha intimato alla Cantina Sociale il pagamento dell'ICI per gli anni dal 1993 al 1998, porterà nelle casse comunali risorse pari a circa 72.000,00 €: in pratica, il Comune ha utilizzato quei soldi per pagare le spese del proprio legale.

Con la decisione della Cantina di ricorrere per ottenere il rimborso di quanto pagato al Comune, i costi legali sono destinati ad aumentare in maniera significativa. Occorre poi considerare che la Cantina Sociale sta sostenendo essa stessa dei costi legali rilevanti, che si aggiungono a quelli a carico del Comune.

Insomma: siamo di fronte ad un contenzioso legale che ha generato un mostro, dalle cui grinfie è necessario uscire.

Un'Amministrazione Comunale che si rispetti deve essere capace di salvaguardare i propri interessi, perché, in questo modo, salvaguarda l'interesse supremo, che è quello dei cittadini.

La nostra Amministrazione può decidere di portare avanti una causa che risale a 12 anni fa, di cui non abbiamo alcuna responsabilità, che ci siamo trovati in eredità e dove, alla fine, alla soglia dell'infinito, porterà nel suo bilancio, se va bene, poche migliaia di euro. Oppure, che porterà il Comune a dover restituire alla Cantina quanto versato. Tutti e due, Comune e Cantina, dovranno trovare nei rispettivi bilanci le risorse per pagare le spese legali di una causa infinita.

Ma la nostra è anche una buona Amministrazione e compito di una buona Amministrazione è quello di avere la capacità di assumersi la responsabilità di trovare una soluzione nell'interesse del Comune e nell'interesse dei cittadini di Mogoro dei quali molte centinaia sono anche soci della Cantina Sociale "Il Nuraghe".

La proposta che stiamo approvando è una proposta che tiene conto del fatto che le controparti, per trovare un accordo, devono rinunciare a qualcosa.

È una proposta che porta ad un accordo che si basa sulle capacità dell'Amministrazione Comunale e dei dirigenti della Cantina di assumersi le responsabilità di porre fine ad una reciproca azione legale che potrebbe durare ancora molti anni. E' la proposta di un accordo figlio del buon senso."

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Preso atto del contenzioso instaurato dalla Cantina Sociale "Il Nuraghe", Società Cooperativa a r.l., con sede a Mogoro, strada statale n. 131 km. 62 (di seguito "Cooperativa"), relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sul fabbricato sede della cantina, che può essere riassunto nel modo seguente.

Annualità 1993-1998

L'Ufficio Tributi, con nota prot. n. 11198 del 29/11/1999, chiese alla Cooperativa di trasmettere il certificato della rendita catastale dell'immobile o, in alternativa, di comunicare il valore contabile o storico.

La Cooperativa, con nota n. 11575 del 10.12.1999, rispose che:

- il fabbricato non era iscritto in catasto e si stavano per avviare le procedure per l'accatastamento;
- l'intenzione di richiedere l'iscrizione al catasto terreni quale fabbricato rurale privo di rendita catastale propria, per cui l'assoggettamento a ICI ricade sui terreni dei soci, ai quali l'attività dello stabilimento è connessa;
- la giurisprudenza riconosceva all'impresa cooperativa fra agricoltori e quindi all'azienda natura di impresa agricola;
- è ininfluente la circostanza che imprenditori agricoli di una zona costituiscano un ente, anche con distinta personalità giuridica, cui affidare la lavorazione in comune dei propri prodotti agricoli, anziché procedervi individualmente (Cassazione 9/07/1976, n. 2641);
- il carattere agricolo dell'impresa non può essere escluso dalla soggettività distinta della cooperativa rispetto ai singoli soci (Cassazione 23/02/1977, n. 819).

Con avvisi di accertamento prot. 14082-14083-14084-14085-14086-14087 del 6/12/2000 l'Ufficio Tributi notificò alla Cooperativa l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dell'ICI relativa al fabbricato, classificabile nel gruppo D in quanto non iscritto in catasto, calcolando l'imposta sulla base dei bilanci della Cooperativa, nel modo seguente:

anno 1993	valore contabile € 1.316.001,57	imposta € 5.264,01
anno 1994	valore contabile € 1.413.232,53	imposta € 5.652,93
anno 1995	valore contabile € 1.413.232,53	imposta € 5.652,93
anno 1996	valore contabile € 1.413.232,53	imposta € 5.652,93
anno 1997	valore contabile € 1.413.232,53	imposta € 5.652,93
anno 1998	valore contabile € 1.420.080,75	imposta € 7.100,40

Con avviso prot. 14088 del 6/12/2000 l'Ufficio Tributi notificò alla Cooperativa la sanzione unica per omessa dichiarazione relativa agli anni 1993-1998, prendendo a base il valore contabile del fabbricato per il 1993, sul valore contabile € 1.316.001,57, per complessivi € 15.792,02, proponendo il versamento di € 7.644,40 previa riduzione ad 1/4, entro i termini di presentazione del ricorso.

Negli avvisi di accertamento l'Ufficio Tributi calcolò l'ammontare delle sanzioni e degli interessi che, sommati all'imposta, davano i seguenti importi:

anno 1993	€ 10.218,49 (sanzione 20% per omesso versamento)
anno 1994	€ 10.182,06 (sanzione 20% per omesso versamento)
anno 1995	€ 9.390,65 (sanzione 20% per omesso versamento)
anno 1996	€ 8.599,24 (sanzione 20% per omesso versamento)
anno 1997	€ 7.807,83 (sanzione 20% per omesso versamento)
anno 1998	€ 9.842,58 (sanzione 30% per omesso versamento)
anni 1993-1998	€ 15.792,02 (sanzione 200% per omessa dichiarazione)

per complessivi € 71.796,71.

Il fabbricato cantina sociale, distinto in catasto al foglio 20, particella 353, sub 2, è stato classificato nella categoria D/1, equiparato a D/10 non presente nel Comune, con atto dell'Agenzia delle Entrate di Oristano n. 12554 del 20/06/2001.

Il ricorso della Cooperativa venne trattato dalla Commissione Tributaria Provinciale in due procedimenti:

- 1) l'annualità 1993, decisa con sentenza n. 82/02/03 del 17/12/2003, con il seguente dispositivo "la Commissione dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese del giudizio";
- 2) le annualità 1994-1995-1996-1997-1998, decise con sentenza n. 29/02/03 del 14/06/2003, depositata il 14/07/2003, con il seguente dispositivo: "La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara esente da ICI il fabbricato distinto in catasto al foglio 20, mappale 353, sub 2; dichiara inoltre non dovute le sanzioni amministrative, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del d.lgs. 472/97. Rigetta nel resto. Spese compensate".

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano n. 29/02/03 del 14/06/2003 stabilì nel merito quanto segue:

è principio fondamentale che *“allorché i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale si riuniscono in un organismo unitario (anziché procedervi singolarmente), predisposto alla trasformazione e alienazione dei loro prodotti e, nel caso di specie, alla vinificazione delle uve e alla vendita del vino, al quale conferiscono il prodotto delle loro coltivazioni, l'attività di tale organismo associativo, pur dotato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola dei produttori associati e, conseguentemente, ha essa stessa natura agricola”*; non rileva a tale proposito il fatto che la Cooperativa non possieda un proprio fondo o provveda anche alla lavorazione di uve o mosti acquistati da terzi, purché permanga l'aspetto della prevalenza e tale attività rivesta carattere marginale e sia comunque necessaria per un più razionale sfruttamento della propria produzione e per una maggiore utilità dei soci, elementi tutti che giustificano il riconoscimento del carattere rurale;

la Cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio delle Cooperative;

il Sindaco di Mogoro ha certificato che la Cooperativa provvede direttamente alla trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci i cui terreni ricadono in Comune di Mogoro e pertanto la stessa può essere considerata produttore diretto di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 2 legge n. 59/1963;

l'Agenzia delle Entrate ha certificato che all'immobile distinto in catasto al foglio 20, mappale 353, sub 2 deve essere riconosciuto carattere di ruralità, in quanto strumentale all'attività propria della Cooperativa, con esclusione del fabbricato distinto in catasto al foglio 20, mappale 353, sub 1;

l'art. 29, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986 considera agricole *“le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorché svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo le tecniche che lo governano e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno...”*;

l'Ufficio del Territorio ha classificato l'immobile in categoria D/1, equiparata agli immobili che hanno requisiti di ruralità;

l'art. 7, lettera h), del d.lgs. 504/1992 stabilisce che sono esenti da ICI *“i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1997, n. 984”*;

l'eccezione sollevata dal Comune circa la mancanza dei requisiti soggettivi dei soci risulta un'affermazione di mero principio, non supportata da idonee prove, contrastando con la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, titolare dell'attività di accertamento dei requisiti che determinano il carattere di ruralità, avendo l'attività svolta dai soci carattere principale;

sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili della Cooperativa strumentali all'attività agricola destinata alla trasformazione di uve in mosti, alla loro vinificazione e commercializzazione per conto dei soci, proprietari per quota degli stessi immobili, in quanto rispetta quanto disposto dall'art. 29 del DPR 917/1986; di conseguenza, i redditi derivanti dai fabbricati rurali della Cooperativa confluiscono nel reddito dominicale e agrario dei terreni dei soci;

per i terreni ubicati nei Comuni considerati montani il limite dimensionale di 10.000 mq. è ridotto a 3.000 mq.;

relativamente alle sanzioni, ritiene applicabili i benefici previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97 che stabilisce *“non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”*.

La sentenza n. 50/7/05 della Commissione Tributaria Regionale accolse il ricorso del Comune solo per l'annualità 1993, con sanzioni di legge, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 29/02/93 emessa per le annualità 1994-1995-1996-1997-1998.

L'Amministrazione Comunale stabilì di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, la quale accolse il ricorso del Comune e respinse il ricorso incidentale della Cooperativa, con sentenza n. 21278-08 del 15/05/2008, per le seguenti motivazioni:

a) per le annualità anteriori al 1999 (anno di entrata in vigore del comma 3-bis all'art. 9 del d.l. 557/1993 per effetto dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 139/98) sono soggetti ad ICI i fabbricati rurali di

proprietà di una società cooperativa agricola, iscritti nel catasto edilizio urbano e insistenti su terreni di proprietà dei singoli soci, in quanto la normativa del tempo escludeva dall'imposta i soli fabbricati che rispondevano alle condizioni soggettive e oggettive previste dall'art. 9, commi 3 e 4, del d.l. 557/1993, inclusa l'identità soggettiva fra possessore del fabbricato e titolare della proprietà o altro diritto reale sul terreno; ritenendo che la disciplina non sia incostituzionale per doppia imposizione fiscale, in quanto la cooperativa è soggetto diverso dai soci che la compongono;

b) la ruralità del fabbricato non rileva, di per sé stessa, ai fini dell'esclusione dall'ICI, ma incide soltanto sul suo accatastamento e sulla relativa classificazione, non avendo su tale aspetto influenza il comma 3-bis del d.l. 557/1993 convertito in l. 133/1994; il d.lgs. 504/1992 configura l'ICI come imposta “territoriale”, “diretta” e “reale” e quindi come base imponibile il valore in sé del bene immobile, mentre non rilevano le condizioni personali del titolare del diritto; presupposto dell'imposta è il possesso di “fabbricato”, intendendosi per tale “l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano...”; ogni unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano costituisce “fabbricato” assoggettato all'imposta; dall'art. 5 d.lgs. 504/1992 si deduce che le rendite catastali sono fondamentali anche per l'individuazione della base imponibile; dall'art. 1 d.lgs. 504/1992 si deduce che la destinazione d'uso dell'immobile non interferisce sulla sua assoggettabilità ad imposta e che una espressa menzione della qualità “rurale” del fabbricato non si riscontra né nella legge istitutiva dell'ICI né in altra legge, per cui alla “ruralità” non va di per sé attribuita alcuna valenza ai fini dell'esenzione dall'imposizione; nel sistema normativo in vigore all'1.01.1993 (data di entrata in vigore dell'ICI) si deduce che i fabbricati rurali (cioè quelli che insistevano su fondi appartenenti al medesimo proprietario e a questo asserviti quali abitazioni dei coltivatori, ricoveri per gli animali, locali per la conservazione e prima manipolazione dei prodotti) erano esclusi dall'ICI non in quanto “rurali”, ma in quanto non iscritti nel catasto edilizio urbano;

c) sulla base della normativa successiva, l'elemento della ruralità dei fabbricati non vale di per sé ad escludere l'assoggettamento ad ICI; l'art. 9, comma 3, del d.l. 557/1993 stabilisce che i fabbricati avrebbero potuto godere dei benefici della ruralità, agli effetti fiscali, solo in presenza dei requisiti ivi elencati, fra i quali la coincidenza soggettiva del possesso o della detenzione del fabbricato e del fondo nonché il relativo utilizzo quali abitazioni o per funzioni strumentali all'attività agricola; senza tenere conto delle successive evoluzioni della normativa, che non riguardano la controversia in oggetto, il riconoscimento della “ruralità” dei fabbricati quale caratteristica catastale da valere “agli effetti fiscali” non ha di per sé comportato (diversamente da quanto prospettato da Cassazione 18853/05 e 6884/05) l'esclusione di quegli immobili dall'ICI; posto che in base all'art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992 il presupposto per l'assoggettamento ad ICI di un fabbricato è l'iscrizione (o la necessità dell'iscrizione) al catasto, la sostituzione del “catasto edilizio urbano” con il “catasto dei fabbricati” implica che l'immobile in esso iscritto sia assoggettabile ad ICI; la collocazione dell'art. 9 d.l. 557/1993 evidenzia che la stessa non ha introdotto il principio del non assoggettamento ad ICI dei fabbricati rurali, ma è solo intervenuta sui criteri di classificazione catastale, affermando che l'inciso “agli effetti fiscali” contenuto nella norma originaria (come del resto quello “ai fini fiscali” contenuto nel comma 3-bis aggiunto successivamente) ha solo il valore di riconoscere la “ruralità” degli immobili, ma non la non imposizione all'ICI;

d) la sentenza impugnata è censurabile perché, in violazione delle specifiche disposizioni che regolano l'ICI, ha ritenuto i fabbricati della Cooperativa non assoggettabili in base all'inconferente rilievo del relativo utilizzo “rurale”, senza considerare che l'assoggettabilità all'imposta dipende esclusivamente dall'attitudine del bene ad essere iscritto in catasto con attribuzione di rendita;

e) sul calcolo dell'imposta in base al valore contabile, il motivo è infondato sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504/1992.

Su richiesta della Cooperativa in data 20/10/2008, Equitalia Sardegna spa con provvedimento del 9/03/2009 ha concesso alla Cooperativa la rateizzazione della cartella esattoriale n. 07520030000283452 di € 70.142,20 in n. 72 rate mensili, con pagamento dal 31/03/2009 al 28/02/2015 per complessivi € 120.119,06.

Con nota prot. n. 3506 del 30/03/2009, il legale della Cooperativa ha comunicato l'entrata in vigore della l. 14/09 di conversione del d.l. 207/2008, che all'art. 23, comma 1-bis, ha introdotto una norma di interpretazione autentica, chiarendo che l'ICI non è dovuta per tutti i fabbricati, iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, sia degli imprenditori agricoli sia delle cooperative agricole; esponendo che la norma contraddice la tesi della Cassazione espressa nella sentenza n. 21278-08 del 15/05/2008; ritenendo possibile solo una conciliazione fra le parti, con conseguente sgravio dell'imposta, prima che Equitalia metta in esecuzione la cartella esattoriale; anticipando che, in caso di mancato accoglimento della proposta, la Cooperativa avrebbe chiesto il rimborso di quanto avrebbe dovuto pagare; spiegando che le ragioni della Cooperativa sono fondate sul d.l. 159/2007, convertito in l. 222/2007, che ha sostituito il comma 3-bis del d.l. 557/93 convertito in l. 133/1994, che stabilisce "*ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2235 del codice civile e in particolare destinate: ... i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*"; riconoscendo che l'art. 2, comma 4, della l. 244/2007 ha disposto la non rimborsabilità dell'ICI pagata fino al 31/12/2007, ma affermando che tale norma è incostituzionale e tale sarebbe stata dichiarata all'esito dei giudizi pendenti.

In risposta alla nota predetta, il Sindaco con nota prot. 3555 del 31/03/2009 ha comunicato che:

il credito vantato dal Comune era definitivo, in quanto accertato con sentenza passata in giudicato;

l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 207/2008 ai fini dell'esenzione dall'ICI richiede che i fabbricati interessati dispongano dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 d.l. 557/1993, che non sussistono nella fattispecie.

Il legale della Cooperativa, con nota prot. n. 10387 del 18/09/2009, ha comunicato che:

- sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 del 22/07/2009, che ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 4, della l. 244/2007 (che conteneva il divieto di restituzione delle somme pagate a titolo di ICI per i periodi di imposta anteriori al 2008), la Cooperativa aveva diritto alla restituzione delle somme pagate a fronte delle cartelle esattoriali ricevute;

- è irrilevante che il pagamento sia avvenuto a seguito di sentenza;

- l'Amministrazione Comunale non ha più alcuna ragione per non dare applicazione all'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 207/2008, convertito in l. 14/2009, che ha chiarito che l'ICI non è dovuta per tutti i fabbricati, anche iscrivibili o iscritti al catasto urbano, sia degli imprenditori agricoli sia delle cooperative agricole;

- chiede la restituzione delle somme già pagate e la comunicazione ad Equitalia del provvedimento di sgravio per le somme che restano da pagare.

Il Sindaco, con nota del 16/10/2009, ha comunicato alla Cooperativa che la richiesta non poteva essere accolta per le seguenti ragioni:

il credito vantato dal Comune è stato definitivamente accertato;

la pronuncia della Corte Costituzionale produce i suoi effetti nei procedimenti pendenti e nei giudizi in corso alla data della sua pubblicazione, non nei rapporti giuridici già definiti;

la richiesta di pagamento si fonda non su un provvedimento suscettibile di modifica o di revoca, ma su un giudicato con effetti preclusivi dell'esame dei presupposti del credito e degli elementi che hanno costituito oggetto della decisione;

il titolo di credito è il giudicato formale e sostanziale, che fa stato ad ogni effetto tra le parti;

la richiesta non tiene conto che il fabbricato cantina non possiede tutti i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 d.l. 557/93; né lo stesso fabbricato può considerarsi un bene strumentale all'attività agricola, in quanto in essa si svolgono compiti esclusivamente di tipo industriale e/o commerciale, con la conseguente assoggettabilità all'ICI nei modi ordinari.

A seguito di ricorso della Cooperativa alla Commissione Tributaria Provinciale, notificato il 17/12/2009, l'Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio; l'udienza di trattazione è stata fissata per il 21/03/2012 e rinviata, su richiesta del legale del Comune.

Annualità 1999

L'Ufficio Tributi ha notificato l'avviso di accertamento con atto prot. 12723 del 21.12.2004, per omessa dichiarazione e omesso versamento; l'imposta è stata calcolata, sul presupposto che si trattasse di unità immobiliare del gruppo catastale D non iscritta in catasto, interamente posseduta da imprese e interamente contabilizzata, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale, in base all'ammontare risultante dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione stabiliti con decreto ministeriale; sul valore di € 1.420.080,75 è stata calcolata un'imposta di € 6.518,17, oltre a sanzioni e interessi; del totale dovuto (€ 16.531,71) si è proposto il pagamento di € 11.643,08, con riduzione ad ¼ delle sanzioni in base all'art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1992, entro i termini previsti per il ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 51/2/05 del 22/10/2005 depositata il 7/11/2005, ha accolto il ricorso della Cooperativa, dichiarando non soggetto ad ICI il fabbricato principale e soggetto ad imposta il fabbricato costituente la casa del custode, dichiarando non doversi applicare le sanzioni; le motivazioni riprendono quasi interamente quelle della sentenza relativa alle annualità 1993-1998, ritenendo che, trattandosi di fabbricato rurale, strumentale all'esercizio dell'attività agricola, risulta senza alcun reddito, in quanto tale reddito è già incorporato nel reddito dominicale e agrario dei vigneti dei singoli soci, esenti a loro volta da ICI in base all'art. 7 d.lgs. 504/1992.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso della Cooperativa con sentenza n. 77/07/07 del 6/12/2007, depositata il 24/01/2008.

La Corte di Cassazione, adita dall'Amministrazione Comunale, con ordinanza 04969/11 del 16/12/2010 ha stabilito:

a) che in tema di ICI l'immobile iscritto al catasto fabbricati come rurale in categoria A6 o D10 non è soggetto ad imposta, in base al combinato disposto degli articoli 23, comma 1-bis, del d.l. 207/2008, convertito nella l. 14/2009 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 504/1992; che al contribuente spetta impugnare l'attribuzione di categoria diversa da A6 o D10 e al Comune impugnare l'attribuzione della categoria A6 o D10;

b) che per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta deriva dall'accertamento dei requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 d.l. 557/1993, che può essere svolto dal giudice tributario, spettando al contribuente l'onere della prova;

c) che per gli immobili strumentali non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci;

d) trattandosi di fabbricato compreso nel 1999 in zona D, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale perché verifichi la natura del fabbricato, decidendo nel merito sulla base del richiamato principio giurisprudenziale.

Annualità 2000-2001-2002

L'Ufficio Tributi ha notificato gli accertamenti in rettifica, per denuncia infedele e omesso pagamento dell'imposta in acconto e a saldo, con atti prot. 13314 del 20/12/2005, n. 13453 del 22/12/2005 e n. 13454 del 22/12/2005; per gli anni 2000 e 2001 l'imposta è stata calcolata, sul presupposto che si tratti di unità immobiliare del gruppo D non iscritta in catasto, interamente posseduta da imprese e interamente contabilizzata, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale, in base all'ammontare risultante dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione stabiliti con decreto ministeriale; per l'anno 2002 l'imposta è stata calcolata sulla base della rendita risultante in catasto, applicando i moltiplicatori di cui all'art. 52 del DPR 131/1986, rispettivamente per i seguenti valori:

anno 2000 valore contabile € 1.442.300,28 imposta € 6.620,16

anno 2001 valore contabile € 1.939.603,48 imposta € 8.990,06
anno 2002 rendita catastale € 901.811,40 imposta € 4.058,15
oltre a sanzioni e interessi; dei totali dovuti l'Ufficio ha proposto il pagamento con riduzione ad ¼ delle sanzioni, in base all'art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1992, entro i termini previsti per il ricorso, come segue:

anno 2000 totale € 13.480,31 pagamento ridotto € 10.997,75
anno 2001 totale € 17.510,36 pagamento ridotto € 14.206,10
anno 2002 totale € 7.772,37 pagamento ridotto € 6.267,61

La Commissione Tributaria Provinciale ha deciso il ricorso con sentenza n. 9/2/08 del 18/02/2008, depositata il 10/03/2008, nella quale si richiamano le motivazioni espresse nelle precedenti.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Regionale.

Annualità 2003-2004

L'Ufficio Tributi ha notificato gli accertamenti, in rettifica per denuncia infedele e omesso pagamento dell'imposta in acconto e a saldo, con atti prot. 12575 del 12/12/2006 e n. 12576 del 12/12/2006; l'imposta è stata calcolata sulla base della rendita risultante in catasto, applicando i moltiplicatori di cui all'art. 52 del DPR 131/1986, come segue:

anno 2003 rendita catastale € 901.811,40 imposta € 4.058,15
anno 2004 rendita catastale € 901.811,40 imposta € 4.058,15

oltre a sanzioni e interessi; dei totali dovuti l'Ufficio ha proposto il pagamento con riduzione ad ¼ delle sanzioni, in base all'art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1992 entro i termini previsti per il ricorso, come segue:

anno 2003 totale € 7.790,90 pagamento ridotto € 6.282,58
anno 2004 totale € 7.790,90 pagamento ridotto € 6.282,58

La Commissione Tributaria Provinciale ha deciso il ricorso della Cooperativa con sentenza n. 10/2/08 del 18/02/2008, depositata il 10/03/2008, la quale è sostanzialmente identica alla sentenza n. 9/2/08 pronunciata nello stesso giorno per le annualità 2000-2001-2002.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale.

Annualità 2005

L'Ufficio Tributi ha notificato gli accertamenti, in rettifica per denuncia infedele e omesso pagamento dell'imposta in acconto e a saldo, con atto prot. 14141 del 29/12/2010; l'imposta è stata calcolata sulla base della rendita risultante in catasto, applicando i moltiplicatori di cui all'art. 52 del DPR 131/1986, come segue:

anno 2005 rendita catastale € 901.811,40 imposta € 4.058,15

oltre a sanzioni e interessi; del totale dovuto l'Ufficio ha proposto il pagamento con riduzione ad ¼ delle sanzioni, in base all'art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1992, entro i termini previsti per il ricorso, come segue:

anno 2005 totale € 7.826,24 pagamento ridotto € 6.301,25.

L'udienza di trattazione presso la Commissione Tributaria Provinciale, stabilita per il 4/04/2012, è stata rinviata su richiesta dell'Amministrazione.

Tenuto conto che l'inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto è stata modificata da successivi atti normativi, che possono essere riassunti nel modo seguente.

Il 12/05/1998, per effetto dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139, è stato modificato l'art. 9, comma 3 e introdotto il comma 3-bis al d.l. 557/93, che dispone:

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

A quella data, il fabbricato sede della cantina sociale doveva essere considerato immobile avente le caratteristiche di fabbricato rurale.

Il 30.12.2008, per effetto dell'articolo 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in L. 14/2009, si è stabilito: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."

Per comprendere il senso della norma che precede, occorre tenere presente che:

a) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dispone: "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica."

b) l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone: "Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato."

L'1.01.2008, l'art. 2, comma 4, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto: "Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i)."

Accertato, in base alle norme precedentemente citate, quanto segue:

a) a partire dal 12/05/1998, con l'entrata in vigore del d.p.r. 139/1998, il fabbricato sede della cantina sociale doveva essere riconosciuto come rurale;

b) a partire dal 30/12/2008, con l'entrata in vigore del d.l. 207/2008, il fabbricato sede della cantina sociale in quanto rurale non doveva essere considerato imponibile ai fini ICI;

c) devono essere annullati in autotutela, per sopravvenuta illegittimità, gli avvisi di accertamento emessi per le annualità d'imposta successive al 1998, cioè dal 1999 al 2005.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 227/2009, ha dichiarato:

a) l'art. 2, comma 4, della legge 244/2007 costituzionalmente illegittimo;

b) l'articolo 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in L. 14/2009, norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi.

In seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009:

a) è caduto il divieto di restituzione ai contribuenti delle somme pagate a titolo di ICI per gli anni anteriori al 2008;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono stati dichiarati non imponibili ai fini ICI, con norma di interpretazione autentica avente effetto retroattivo.

Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale produce i suoi effetti nei procedimenti pendenti e nei giudizi in corso alla data della sua pubblicazione e non si applica ai rapporti giuridici già definiti: nel caso specifico alle annualità d'imposta per le quali vi è una sentenza definitiva della Corte di Cassazione, cioè le annualità 1993-1998.

Tenuto conto che sulla richiesta di rimborso delle somme pagate per le annualità 1993-1998 Comune e Cooperativa hanno posizioni contrapposte, in quanto:

a) il legale del Comune sostiene che la richiesta di rimborso si fonda su un giudicato che ha effetti preclusivi dell'esame dei presupposti del credito e degli elementi che hanno costituito oggetto della decisione;

b) il legale della Cooperativa sostiene: che la richiesta di rimborso si fonda sui ragionamenti esposti dalla Corte Costituzionale; che è irrilevante si tratti di pagamenti di imposte effettuati dal contribuente in modo spontaneo o in base a sentenza, in quanto la norma che ha introdotto il diritto alla restituzione delle somme pagate (che è la norma in base alla quale i fabbricati rurali non sono da considerare tali ai fini ICI) non fa nessuna distinzione fra le due ipotesi; che la tesi fatta propria dalla Cassazione nella sentenza sulle annualità 1993-1998 è da ritenersi superata dall'entrata in vigore della norma predetta.

Ritenuto utile ed opportuno ricercare una soluzione transattiva della vertenza, per due ragioni fondamentali:

a) eliminare il contenzioso, evitando di verificare la fondatezza delle pretese della Cooperativa di restituzione delle somme pagate al Comune;

b) eliminare di conseguenza ulteriori spese legali, che dall'inizio della vertenza ad oggi sono state elevate.

Visto l'art. 1965 del codice civile, che definisce la transazione nel modo seguente: "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e delle contestazioni delle parti." e visti in proposito gli articoli 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.

Considerato, ai fini della transazione, quanto segue:

a) l'imposta dovuta dalla Cooperativa per le annualità 1993-1998 e gli interessi legali, dalla data prevista per il pagamento (60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, scadenti il 4/01/2001) alla data della ipotizzata transazione (31/03/2012), sommano le seguenti cifre:

anno 1993 imposta € 5.264,01 interessi € 1.607,52, per un totale di € 7.231,53

anno 1994 imposta € 5.652,93 interessi € 1.615,52, per un totale di € 7.267,52

anno 1995 imposta € 5.652,93 interessi € 1.615,52, per un totale di € 7.267,52

anno 1996 imposta € 5.652,93 interessi € 1.615,52, per un totale di € 7.267,52

anno 1997 imposta € 5.652,93 interessi € 1.615,52, per un totale di € 7.267,52

anno 1998 imposta € 7.100,40 interessi € 2.029,41, per un totale di € 9.129,41

per complessivi € 45.431,02;

b) le somme pagate dalla Cooperativa ad Equitalia Sardegna spa dal 31/03/2009 al 31/03/2012, per effetto della rateizzazione della cartella esattoriale n. 07520030000283452 (prima rata di € 2.712,00 e 36 rate mensili di € 1.655,00) sommano un totale di € 62.292,00;

c) rispetto al capitale ed interessi, la Cooperativa ha pagato ad oggi ulteriori € 16.860,98;

d) le norme sopravvenute rispetto alla sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (che ha sancito il giudicato per le annualità 1993-1998) supportano la pretesa di rimborso delle somme pagate avanzata dalla Cooperativa e rendono incerte le ragioni dell'Ente nel proseguo del contenzioso;

e) l'eventuale affermazione in via giudiziale del diritto della Cooperativa al rimborso delle somme pagate al Comune per le annualità 1993-1998 causerebbe la formazione di un consistente debito fuori bilancio, in grado di alterare gli equilibri finanziari dell'Ente;

f) il proseguo del contenzioso è di per sé negativo, in quanto fonte di rilevanti spese legali per l'Ente; si consideri infatti che il Comune ha sinora liquidato € 61.509,31 ed impegnato ulteriori 10.000,00 euro.

g) nulla è dovuto dalla Cooperativa al Comune per le annualità dal 1999 incluso e successive.

Considerato che in data 12/04/2012 i rappresentanti delle parti si sono incontrati presso il Municipio e hanno raggiunto un accordo preliminare sulla definizione transattiva della vertenza, avente il seguente testo: "*le parti, con riferimento ai contenziosi in essere dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, relativamente all'imposizione dell'imposta comunale sugli immobili relativa al fabbricato sede della cantina sociale, distinto in catasto al foglio 20, mappale 353, sub 2, fatta quindi eccezione per il fabbricato sede del custode sub 1, convengono di cessare con effetto immediato, salvi i tempi necessari per l'adozione degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti interni (Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Il Nuraghe e Giunta Comunale di Mogoro), i contenziosi in essere per tutte le annualità dell'imposta predetta e precisamente dal 1993 al 2005 incluso, sulla base di quanto finora versato dalla Cooperativa Il Nuraghe ad Equitalia Sardegna spa in base alla rateizzazione della cartella esattoriale n. 07520030000283452, concessa con provvedimento del 9/03/2009, restando il Comune di Mogoro pertanto soddisfatto di ogni suo avere o pretendere con il pagamento della rata n. 37, avvenuto il 30/03/2012. La stipula dell'accordo transattivo è subordinata all'approvazione dei rispettivi organi esecutivi.*"

Considerato che il predetto accordo preliminare è stato trasmesso via fax al legale di fiducia del Comune, che ha espresso per telefono al Sindaco il proprio assenso sulla definizione della vertenza.

Considerato che la Cooperativa Il Nuraghe ha approvato l'accordo transattivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13/04/2012, trasmessa in copia al Comune via fax in data odierna e acquisita al protocollo al n. 5328.

Ritenuta la propria competenza in materia, per effetto del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Unanime

DELIBERA

Di risolvere in via transattiva il contenzioso instaurato dalla Cooperativa Il Nuraghe di Mogoro, proprietaria del fabbricato sede della cantina sociale, circa l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le annualità 1993-2005.

Di approvare il seguente contratto di transazione: "*le parti, con riferimento ai contenziosi in essere dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, relativamente all'imposizione dell'imposta comunale sugli immobili relativa al fabbricato sede della cantina sociale, distinto in catasto al foglio 20,*

mappale 353, sub 2, fatta quindi eccezione per il fabbricato sede del custode sub 1, convengono di cessare con effetto immediato i contenziosi in essere per tutte le annualità dell'imposta predetta e precisamente dal 1993 al 2005 incluso, sulla base di quanto finora versato dalla Cooperativa Il Nuraghe ad Equitalia Sardegna spa in base alla rateizzazione della cartella esattoriale n. 07520030000283452, concessa con provvedimento del 9/03/2009, restando il Comune di Mogoro pertanto soddisfatto di ogni suo avere o pretendere con il pagamento della rata n. 37, avvenuto il 30/03/2012."

Di prendere atto che spetta al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, la stipula del contratto di transazione, in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale.

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario, in qualità di Responsabile dell'imposta comunale sugli immobili:

- a) di richiedere ad Equitalia Sardegna spa l'immediata cessazione della riscossione delle rate derivanti dalla rateizzazione della cartella esattoriale n. 07520030000283452 di € 70.142,20 relativa alle annualità 1993-1998;
- b) di disporre l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento a carico della Cooperativa Il Nuraghe per il fabbricato sede della cantina sociale, relativi alle annualità dal 1999 incluso fino al 2005;
- c) di disporre l'eliminazione dei residui attivi relativi all'imposta comunale sugli immobili relativi alle annualità dal 1999 incluso fino al 2005, da riscuotere dalla Cooperativa Il Nuraghe per il fabbricato sede della cantina sociale.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.